



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Settore Finanze e Tributi

Publicato all'albo pretorio dal 11/06/2021 al 26/06/2021 Reg. pubb. N. 500

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 195 del 07/06/2021 **Registro Unico di Segreteria**

Numero di Settore 26 del 07/06/2021

OGGETTO: Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dipendente Sig. Bianchi Lucio – Determinazioni.

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

Con nota prot. n. 4374 del 08.03.2021 il Sig. Bianchi Lucio nato a Venafro (IS) il 15.12.1954, dipendente di questa Amministrazione, con contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, cat. "A, pos. ec. "A.5", in servizio presso il Settore "Urbanistica e Gestione del Territorio" il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia alla data del 15.12.2021 ed il conseguente collocamento a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.01.2022 (primo giorno del mese successivo al compimento del 67° anno di età);

Il dipendente suddetto, in data 05.03.2021 compilava il modello telematico sul sito dell'INPS "Domanda di Pensione di vecchiaia", al fine di essere collocato in quiescenza, per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal 01.01.2022.

RISCONTRATO CHE:

l'art. 24, commi 6 e 7, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in Legge n. 214 del 22.12.2011, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i lavoratori e lavoratrici dipendenti, di cui all'art. 22 ter, comma 1, del D.L. n. 78 del 01.07.2009, il nuovo termine di accesso alla pensione di vecchiaia è determinato al 66° anno di età con un'anzianità contributiva minima pari ad anni 20;

il D.M. 16.12.2014 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12 quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 ss.mm.ii., sono incrementati di 4 mesi e i valori della somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, di cui alla Tabella "B", allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 ss.mm.ii, sono ulteriormente incrementati a 0,3 unità;

CONSTATATO :

che la Circolare INPS del 20.03.2015 n. 63, recante: “Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16.12.2014 – adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”, chiarisce che dal 1° gennaio 2016 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, adeguati agli incrementi della speranza di vita, precisando, nel contempo, al punto 2.1, denominato “Pensione di vecchiaia requisito anagrafico”, lettera c), in relazione ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che dall'anno 2019 l'età pensionabile è fissata a 66 anni e 7 mesi;

che il requisito anagrafico di cui al punto precedente deve essere successivamente adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122;

che, allo stato attuale, come confermato con circolare Inps n. 126 del 28.12.2018, al requisito anagrafico per la pensione cd. di vecchiaia 66 anni e 7 mesi occorre aggiungere 5 mesi, per l'adeguamento alla speranza di vita, per complessivi 67 (sessantasette) anni di età;

RILEVATO CHE l'INPDAP, con Circolare del 08.10.2010 n. 18, disponeva che l'Amministrazione mantiene in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età ovvero di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, al fine di assicurare un'adeguata tutela previdenziale, garantendo la continuità tra stipendio e pensione.

VERIFICATO CHE:

- il Sig. Bianchi Lucio, nel mese di Dicembre 2021, raggiungerà i requisiti fissati in 67 anni di età, maturando un'anzianità contributiva superiore a 28 anni;
- dal fascicolo personale del dipendente in parola, si evince che, alla data del 31.12.2021, la stessa risulta in godimento della seguente anzianità contributiva (totali 28 anni 5 mesi e 1 giorno) e posizione economica;

CONSIDERATO CHE:

- per le motivazioni illustrate, occorre procedere all'interruzione del rapporto di lavoro della Sig. Bianchi Lucio e conseguentemente, disporre il collocamento a riposo, a far data dal 01.01.2022 conformemente alla normativa vigente in materia;

DATO ATTO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e, come tale, di competenza del dirigente di settore, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267, del 18.08.2000 ss.mm.ii;

VISTO il D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148;

VISTO il D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214;

VISTO il D.L. 29 ottobre 2012, n. 185: “*Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici*”, recante l'abrogazione dell'art. 12, c. 10, D.L. n. 78/2012 (cd. *Manovra Finanziaria 2010*), in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale dell'8.10.2012, n. 223;

VISTA la Circolare INPDAP n. 14 del 16.03.1998;

VISTA la Circolare INPDAP n. 39 del 17.07.1998 (procedura denominata "pensione subito");

VISTA la Circolare INPDAP n. 34 del 17.12.2003, inerente l'invio telematico delle pratiche di pensione;

VISTA la Circolare del 10.02.2004, n. 10;

VISTA la Nota Divulgativa INPDAP del 08.01.2008, prot. n. 220/2008, inerente le nuove disposizioni in materia pensionistica in vigore dal 01.01.2008;

VISTA la Circolare INPDAP del 13.05.2008, n. 7;

VISTA la Circolare INPDAP del 29.12.2009, n. 26, in materia di liquidazione Indennità Fine Servizio;

VISTA la Circolare INPDAP del 09.11.2011, n. 16, in materia di nuovi termini di pagamento dei Trattamenti di Fine Servizio e fine Rapporto, ex D.L. 13.08.2011, n. 138;

VISTA la Circolare INPS (Gestione ex INPDAP) del 14.03.2012, n. 35, in materia di trattamenti pensionistici, a seguito del D.L. n. 201/2011;

VISTA la Circolare INPS (Gestione ex INPDAP) del 14.03.2012, n. 37, in materia di Trattamenti di Fine Servizio e Rapporto, a seguito del D.L. n. 201/2011;

VISTO il Messaggio INPS del 09.11.2012, n. 18296, recante le prime istruzioni operative inerenti il D.L. n. 185/2012, recante l'abrogazione dell'art. 12, c. 10, D.L. n. 78/2012 (cd. Manovra Finanziaria 2010) in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale dell'8.10.2012, n. 223;

VISTA la Circolare INPS del 20.03.2015, n. 63;

VISTA la Circolare Inps del 28.12.2018, n. 126;

VISTO il CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali vigente;

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTO il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale

D E T E R M I N A

1. per le motivazioni illustrate nella parte narrativa, di collocare in quiescenza, con decorrenza 01.01.2022 per raggiunti limiti di età, il Sig. Bianchi Lucio, nato a Venafro il 15/12/1954, dipendente di questa Amministrazione, con contratto individuale di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, cat. "A, pos. ec. "A.5", in servizio presso il Settore "Urbanistica e gestione del territorio", avendo conseguito il diritto alla c.d. "pensione di vecchiaia";
2. di dichiarare cessato, da tale data, ad ogni effetto di legge, il rapporto di lavoro della predetta con questo Ente;
3. di dichiarare, pertanto, vacante il relativo posto in dotazione organica;
4. di dare atto che il Sig. Bianchi Lucio, nato il 15/12/1954, alla data del 31.12.2021 (ultimo giorno

lavorativo), avrà maturato un'età anagrafica di 67 anni ed un'anzianità contributiva di 28 anni, 5 mesi e 1 giorno, utile a pensione presso l'Inps - Gestione ex Inpdap;

5. di demandare al Settore "Finanze e Tributi" l'assolvimento degli adempimenti necessari per il collocamento a riposo, provvedendovi attraverso la certificazione della procedura "Nuova PASSWEB", con invio telematico della pratica di pensione;
6. di dare atto, altresì, che la retribuzione contributiva sulla quale dovrà essere calcolato il trattamento di quiescenza sarà quella contrattualmente prevista alla data di cessazione dal servizio;
7. di demandare, altresì, al citato Servizio, l'assolvimento degli adempimenti amministrativi e contabili, in specie, quelli previsti per la liquidazione del Trattamento di Fine Servizio, a cura dell'INPS – Gestione ex INPDAP (ex INADEL), secondo quanto previsto in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici, dalla Circolare del 05.06.2014 n. 73, emanata ai sensi dell' art. 1, commi 484 e 485 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);
8. di dare atto, altresì, che la presente determinazione non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, non comportando alcun onere;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. **500** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **11/06/2021**.

Venafro, li 11/06/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, li 11/06/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO